

SENATO DELLA REPUBBLICA

VII LEGISLATURA

(N. 401)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri

(ANDREOTTI)

NELLA SEDUTA DEL 17 DICEMBRE 1976

Modifiche allo Statuto della Regione Piemonte

ONOREVOLI SENATORI. — Ai sensi dell'articolo 6 della legge 10 febbraio 1953, n. 62, modificato dalla legge 23 dicembre 1970, n. 1084, il Governo adempie all'obbligo di presentare alle Camere, per la procedura di approvazione prescritta dall'articolo 123, secondo comma, della Costituzione, il testo di alcune modifiche allo statuto della regione Piemonte deliberato dal Consiglio regionale e trasmesso al Presidente del Consiglio dei ministri.

Insieme con il testo delle modifiche viene presentato l'unito disegno di legge, affinché il procedimento legislativo di approvazione possa regolarmente iniziarsi ed avere corso in conformità ai regolamenti delle Camere.

Nel merito delle modifiche il Governo si riserva di far conoscere il proprio pensiero nel corso dell'esame parlamentare.

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

Sono approvate, ai sensi dell'articolo 123, secondo comma, della Costituzione, le modifiche allo Statuto della regione Piemonte nel testo allegato alla presente legge.

MODIFICHE ALLO STATUTO DELLA REGIONE PIEMONTE
APPROVATO CON LEGGE 22 MAGGIO 1971, N. 338

Approvate dal Consiglio regionale il 12 novembre 1976 a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati alla Regione (art. 83 dello Statuto)

Art. 1.

Il secondo comma dell'articolo 44 dello Statuto della regione Piemonte, approvato con legge 22 maggio 1971, n. 338, è sostituito dal seguente:

« La votazione sui singoli articoli e quella finale avvengono in forma palese.

L'appello nominale deve essere sempre adottato per la votazione finale delle leggi ed ogni qualvolta sia richiesto da almeno tre Consiglieri ».

Art. 2.

L'articolo 16, lettere *d*) ed *f*), dello Statuto della regione Piemonte è così modificato:

« *d*) approva entro il termine fissato dalla legge regionale il bilancio preventivo predisposto dalla Giunta per l'esercizio dell'anno successivo;

f) approva entro il termine fissato dalla legge regionale il conto consuntivo dell'esercizio finanziario precedente; ».

Art. 3.

Il secondo comma dell'articolo 77 dello Statuto della regione Piemonte è abrogato.

Art. 4.

L'articolo 78 dello Statuto della regione Piemonte è sostituito dal seguente:

« La Giunta predispone il disegno di legge di approvazione del bilancio preventivo e quello del conto consuntivo in armonia con le norme stabilite con legge dello Stato e li consegna, nei termini di scadenza previsti dalla legge regionale, alla Presidenza del Consiglio regionale ».

IL PRESIDENTE
del Consiglio regionale del Piemonte
(Dino SANLORENZO)